

Regolamento interno
Centro di studi sul Futuro dell'Europa
Center for the Future of Europe



PREMESSE

VISTO l'Art. 8 dello Statuto dell'Italian Institute for the Future (d'ora innanzi IIF)

VISTA la deliberazione istitutiva del gruppo di lavoro per la creazione di un Centro studi sul Futuro dell'Europa del Consiglio Direttivo dell'IIF in data 26/02/2015;

VISTO il documento programmatico per l'istituzione del Centro studi sul Futuro dell'Europa adottato dal suddetto gruppo di lavoro, con l'indicazione delle finalità, obiettivi e programma di attività per il primo anno;

VISTA la deliberazione istitutiva del Center for the Future of Europe assunta dal Consiglio Direttivo dell'IIF in data 03/11/2015.

ART. 1

(Denominazione e sede)

È istituito il Center for the Future of Europe / Centro studi sul Futuro dell'Europa (CFE), emanazione dell'Italian Institute for the Future.

La sede del CFE è stabilita presso la sede legale dell'IIF in via Guido de Ruggiero 52 – Napoli. Per le sue attività operative, il CFE si avvarrà delle sedi idonee rese disponibili

attraverso specifici protocolli d'intesa.

ART. 2
(Durata)

Il CFE ha durata illimitata.

ART. 3
(Finalità)

Il CFE è un Centro di studi indipendente, democratico, apartitico ed apolitico.

Suo scopo è quello di studiare, analizzare e valutare le forme, le modalità e i possibili scenari inerenti il futuro dell'Europa nelle sue differenti prospettive, avvalendosi a tal uopo del contributo delle diverse discipline scientifiche che studiano tali processi.

Il CFE mira, attraverso l'istituzione di sezioni di ricerca, a costituire aree di studio che contribuiscano allo sviluppo e alla divulgazione delle competenze e conoscenze riferite agli scenari dell'Europa e mira, inoltre, alla continua formazione e crescita dei suoi ricercatori.

Il CFE promuove le relazioni e la cooperazione in un'ottica di partecipazione attiva, attraverso le attività di cui al successivo Art. 4, delle istituzioni, degli organismi e delle organizzazioni di tipo scientifico e culturale, al fine di accrescere le conoscenze e diffondere gli studi oggetto della propria attività di ricerca.

ART. 4
(Attività)

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 3, il CFE può svolgere le seguenti attività:

- Progetti di ricerca, condotti sia autonomamente dal CFE che attraverso la collaborazione con altri soggetti a carattere nazionale e internazionale.
- Redazione di articoli a carattere scientifico e divulgativo nelle materie oggetto di studio su un apposito sito web del CFE ospitando, altresì, i contributi di studiosi, ricercatori, e professionisti non appartenenti al CFE.
- Partecipazione, attraverso la pubblicazione di articoli e ricerche, alla rivista "FUTURI" edita dall'IIF nonché, ove previsto, alle altre pubblicazioni realizzate dall'IIF.
- Redazione di articoli e ricerche su altre riviste scientifiche e divulgative a carattere nazionale e internazionale.
- Organizzazione di Corsi e Seminari, Master in collaborazione con altri Centri, Università e associazioni a carattere nazionale e internazionale.

- Sostegno alla pubblicazione di lavori dei propri ricercatori attraverso il finanziamento, compatibilmente con le risorse dell'IIF, di pubblicazioni a carattere monografico e/o collettaneo.

ART. 5 (Organi)

Sono Organi del CFE:

- Il Direttore
- Il Consiglio di Direzione
- Il Comitato Scientifico

ART. 6 (Il Direttore)

Il Direttore del CFE è nominato dal Consiglio Direttivo dell'IIF su proposta del Consiglio di Direzione del CFE.

Il Direttore:

- Rappresenta il CFE.
- È organo propulsivo del CFE, di cui coordina l'attività di studio e ricerca.
- Comunica all'amministrazione dell'IIF la nomina di ricercatori aggregati al CFE, la rinuncia dei ricercatori all'incarico, l'istituzione, la modifica, e la soppressione delle sezioni di ricerca.
- Convoca, almeno una volta l'anno, il Comitato scientifico.
- Stipula le convenzioni con altri soggetti scientifici a carattere nazionale e internazionale.
- Propone la nomina di ricercatori da aggregare al CFE.
- Nomina i referenti delle sezioni di ricerca in cui si articola il CFE, che di diritto sono componenti del Consiglio di direzione.

La durata del suo mandato, rinnovabile, è di 3 anni.

Il Consiglio Direttivo dell'IIF può, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, con deliberazione motivata, rimuovere il Direttore dalla propria carica per giuste cause, quali ad esempio gravi inadempienze, violazione di articoli dello Statuto e/o del Regolamento interno, comportamento non conforme alla legge o che comunque possa pregiudicare l'immagine dell'IIF.

In caso di vacanza temporanea della carica di Direttore, ne fa le veci il componente con maggiore anzianità di carica del Comitato Scientifico del CFE.

All'inizio di ogni anno di attività, il Direttore elabora, sentito il Consiglio Scientifico del CNS, un programma dettagliato delle attività, unitamente a un bilancio previsionale. Egli è altresì tenuto a produrre una relazione annuale sull'attività svolta, unitamente al rendiconto economico annuale, da trasmettere al Consiglio Direttivo dell'IIF e al Comitato Scientifico del CNS.

ART. 7
(Comitato scientifico)

Il Comitato Scientifico garantisce la qualità della ricerca del CFE e fornisce al Direttore, propone nuove iniziative e fornisce pareri consultivi al Direttore del CFE.

Il Comitato Scientifico è composto da personalità la cui attività accademica, di ricerca, professionale, sia riferibile alle attività e compatibile con i fini del CFE

La nomina di un componente del Consiglio Scientifico è proposta dal Direttore al Consiglio di direzione con parere motivato e supportato da adeguate evidenze; l'approvazione della proposta avviene a maggioranza dei membri del Consiglio di direzione.

È componente di diritto del Consiglio Scientifico il responsabile della struttura ospitante il CFE.

Il Direttore convoca il Comitato Scientifico almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

ART. 8
(Consiglio di Direzione)

Il Consiglio di direzione è l'organo deliberativo del CFE.

Il Consiglio di direzione è composto dai responsabili delle sezioni di ricerca in cui si articola il CFE e comprende il Direttore.

Il Consiglio di direzione resta in carica tre anni e i mandati dei suoi componenti sono rinnovabili.

Il Consiglio di direzione:

- Nomina i ricercatori del CFE.
- Organizza le iniziative, le conferenze, i seminari e ogni altra attività connessa ai fini istituzionali del CFE.
- Propone al Direttore le convenzioni da stipulare con altri centri di studio e ricerca a carattere nazionale e internazionale.
- Propone e realizza le iniziative a carattere editoriale e di comunicazione utili ai fini istituzionali del CFE.

Per essere valide, le deliberazioni del Consiglio di direzione richiedono la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio di direzione promuove al suo interno la ricerca del consenso più ampio per le sue deliberazioni.

Delle riunioni del Consiglio di direzione è redatto verbale da un componente facente funzioni di Segretario.

ART. 9 (Personale)

Il CFE può avvalersi di personale di ricerca individuato dal Consiglio di direzione, compatibilmente con le risorse dell'IIF, e previa approvazione del relativo budget e preventivo finanziario da parte del Consiglio direttivo dell'IIF.

Art. 10 (Gestione amministrativa e finanziaria)

La gestione dei fondi, della contabilità e dell'attività amministrativa del Centro è demandata alla direzione amministrativa e finanziaria dell'IIF.

Il CFE può svolgere, nell'ambito delle proprie finalità e competenze scientifiche, attività di consulenza per soggetti pubblici e privati. Anche in tal caso, la gestione finanziaria, contabile e amministrativa è demandata alla direzione amministrativa e finanziaria dell'IIF.

ART. 11 (Modifiche al regolamento)

Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Direttore al Consiglio Direttivo dell'IIF che le approva previa intesa con gli organi del CFE.

ART. 12

(Soppressione del CFE)

Il CFE può essere soppresso qualora vengano meno le disponibilità sia finanziarie che di personale necessarie per le sue esigenze di funzionamento, o per altri motivi che ne inficino il funzionamento e il raggiungimento delle finalità previste.

Il CFE è soppresso con delibera del Consiglio Direttivo dell'IIF, adottata da almeno 2/3 dei componenti, sentito il Comitato Scientifico del Centro.

ART. 13
(Norma finale)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni contenuto nello Statuto dell'IIF e nei suoi regolamenti interni.

Napoli, 4 novembre 2015